

# Donne in pensione prima

LAVORO E PREVIDENZA

Di Gigi Leonardi

*L'Inps sull'opzione concessa dalla legge Maroni. Si riducono gli assegni Sconto sull'età per chi ha 35 anni di contributi Al via lo sconto sull'età per le donne.*

*Fino al 2015 chi raggiunge i 35 anni di contribuzione potrà accedere alla pensione di anzianità con 57 anni di età (58 se lavoratrice autonoma), a condizione che scelga il criterio di calcolo contributivo.*

Si tratta, come ricorda l'Inps nel messaggio n. 7300/2010, dell'attuazione della riforma Maroni (art. 1, comma 9, legge n. 243/2004), che consente appunto, per un periodo limitato, di anticipare il pensionamento una volta raggiunto il precedente limite anagrafico.

**Le interessate.** In via sperimentale dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che hanno maturato un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un'età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono dunque accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo (previste dalla legge n. 335/1995, la riforma Dini, e rese concrete dal dlgs n. 180/1997). Con tale disciplina, sottolinea la nota, il legislatore consente alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di ottenere la pensione di anzianità con un'età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista per la generalità dei lavoratori. Non possono beneficiare della sperimentazione le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti di età anagrafica e di contribuzione, entro il 31 dicembre 2007, utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, né coloro nei cui confronti operano i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità previsti alla legge 243/2004, come le lavoratrici in mobilità lunga, e le lavoratrici autorizzate ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007.

**Pensione più leggera.** Lo sconto sull'età riservato alle donne non è gratuito. Infatti, chi vorrà avvalersi dell'anticipo, raggiungendo cioè la vecchia soglia minima anagrafica dei 57-58 anni, dovrà necessariamente scegliere il meno favorevole sistema di calcolo contributivo, quello previsto per la generalità dei lavoratori che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 1995. Tradotto in cifre, questo significa intascare un assegno mensile inferiore, rispetto al calcolo retributivo, di circa il 15-20%.

**Opzione contributivo.** La scelta per il sistema di calcolo contributivo, deve essere esercitata all'atto del pensionamento. La disciplina sperimentale prevede che l'applicazione del sistema contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto, alla pensione in parola si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è inoltre richiesto il requisito dell'importo non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per le richiedenti che hanno meno di 65 anni di età (condizione stabilita dall'art.1, comma 20, della legge n. 335/1995). Alle lavoratrici che si avvalgono della sperimentazione, continua il messaggio, non si applicano i benefici di cui all'art. 1, comma 40, lett.c) della legge n. 335 del 1995, che prevede la scelta a favore delle lavoratrici madri di anticipare il pensionamento fino a un anno rispetto all'età di 57 anni, o in alternativa, l'applicazione, per il calcolo del trattamento, di un coefficiente di trasformazione più favorevole, in base al numero dei figli.